

Roma, 22 settembre 2022

Circolare n. 220/2022

Oggetto: Lavoro – Conversione in legge del decreto aiuti bis – Disposizioni in materia di lavoro agile – Artt. 23 bis e 25 bis del D.L. n. 115/2022 come convertito dalla legge 21.9.2022, n. 142, sulla G.U. n. 221 del 21.9.2022.

Anche su una materia apparentemente lineare, quale quella del lavoro agile, non si è persa l'occasione a livello parlamentare di creare una sovrapposizione di norme con conseguente confusione e incertezza per imprese e lavoratori.

Grazie alla riduzione dei contagi che ha consentito il ritorno ad una situazione di quasi normalità, testimoniata in particolare dalla riapertura delle scuole, era stato possibile ripristinare dall'1 settembre scorso il regime ordinario del lavoro agile basato sugli accordi individuali tra impresa e lavoratore.

In sede di conversione del *decreto aiuti bis* è stato invece inopinatamente prorogato sino al 31 dicembre 2022 il diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili (ossia i *lavoratori con patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità*, ai sensi del DM 4.2.2022) e per i genitori di figli under 14; come è noto il suddetto termine era scaduto il 30 giugno scorso per i primi e il 31 luglio per i secondi. Si rammenta che per i lavoratori fragili tale possibilità è esercitabile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d'inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Per quanto riguarda invece i genitori di figli under 14, il diritto al lavoro agile è riconosciuto a condizione che lo stesso sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore.

A complicare ulteriormente la situazione per tutte le aziende si è inoltre aggiunta una norma che ha reintrodotto fino al 31 dicembre 2022 il vecchio regime emergenziale del lavoro agile ovvero la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere al lavoro agile tramite la mera comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro senza necessità di stipulare l'accordo individuale con ciascun lavoratore. Alla luce di questo nuovo contesto le imprese che intendono avviare il lavoro agile possono a loro scelta optare per uno dei seguenti regimi: quello ordinario, in vigore appunto dall'1 settembre scorso, che consiste nella comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro e la stipula dell'accordo individuale, seppure senza obbligo di trasmissione (DL n. 73/2022); quello emergenziale, che consiste nella mera comunicazione semplificata del lavoro agile allo stesso Ministero, secondo le modalità utilizzate durante la pandemia, senza quindi l'obbligo di stipula dell'accordo individuale.

Si auspica che il Ministero del Lavoro fornisca al più presto opportuni chiarimenti su questo nuovo scenario inutilmente ingarbugliato.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [204/2022](#)
Allegato uno
M-Lc/lc

G.U. n.221 del 21.9.2022

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

*****OMISSIS*****

Art. 23 bis

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*****OMISSIS*****

Art. 25 bis

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato

1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO